

Atto di transazione

Tra

Il COMUNE DI URBISAGLIA in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore Paolo Francesco Giubileo,

e

-PALLADINO LUIGI ANTONIO (Cf. PLLLNT67A06G793P) residente in Lagonegro (PZ) c.da Pennarrone s.n.c. quale socio della Palladino s.r.l. in Liquidazione, già Palladino s.r.l., e quale liquidatore della stessa,

-PALLADINO GABRIELE (CF PLLGRL72A19G793U) in Casalbuono (SA), via Roma 115 quale socio della Palladino s.r.l. in Liquidazione, già Palladino s.r.l.,

-PALLADINO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. P.I. 01827180769) con sede in Lagonegro (PZ) contrada Pennarrone n. 3 in persona del legale rappresentante pro tempore

premessi che

a. in data 16/3/2005 la società Palladino s.r.l. con sede in Casalbuono ha notificato al Comune di Urbisaglia decreto ingiuntivo n. 180/05, con il quale si ingiunge il pagamento della somma di € 6.363,61 oltre agli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo e alle spese procedurali;

b. il suddetto decreto ingiuntivo è stato opposto dal Comune di Urbisaglia con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/4/2005, con cui lo stesso ente propone altresì in via riconvenzionale domanda di risarcimento danni nei confronti della Palladino s.r.l.;

c. la causa è stata iscritta a ruolo al n. rg. 1413/2005 e in questa la Palladino s.r.l. si è costituita chiedendo, la conferma del decreto ingiuntivo con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal Comune;

d. nel corso della causa le parti hanno precisato ulteriormente le loro difese e formulato le rispettive richieste istruttorie, è stata espletata la

relativa istruttoria consistente nell' espletamento della prova testimoniale, acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e CTU

e. tutti gli atti ed i documenti di causa si danno per conosciuti dalle parti,

f. all' udienza del 12/1/2016 in esito alla domanda delle parti di precisare le rispettive conclusioni, il Giudice, intendendo formulare alle parti proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., si è riservato la decisione;

g. a scioglimento della riserva, con provvedimento del 25/1/2016 il Giudice, a *"completa definizione della controversia"*, ha formulato proposta conciliativa secondo cui *"nulla è dovuto dalle parti l' una nei confronti dell' altra, con rinuncia della convenuta opposta ad azionare l' impugnato monitorio, integrale compensazione delle spese di giudizio e divisione delle spese di CTU (compresi gli anticipi versati) al 50% tra le parti"* e ha fissato per l' espressione della volontà delle parti in ordine a detta proposta l' udienza del 14/3/2016;

h. alla udienza detta la proposta è stata accettata dal Comune di Urbisaglia mentre la difesa della impresa della impresa convenuta opposta ha chiesto termine per la esposizione della proposta conciliativa al proprio assistito *"momentaneamente indisposto per motivi di salute"*.

i. alla successiva udienza del 30/5/2016 tuttavia la causa è stata interrotta per intervenuta cessazione della Palladino s.r.l. e *"cancellazione dal registro delle imprese"* della stessa; essa è stata tempestivamente riassunta da parte del Comune di Urbisaglia nei confronti:

-di Palladino Luigi Antonio quale socio della Palladino s.r.l. in Liquidazione, già Palladino s.r.l., e quale liquidatore della stessa,

-Palladino Gabriele, quale socio della Palladino s.r.l. in Liquidazione, già Palladino s.r.l.,

-della Palladino Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore

I. è intenzione delle parti in causa comporre transattivamente la controversia

per quanto premesso e ritenuto

tra le suddette parti si conviene quanto segue:

1-Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2-Le parti definiscono il contenzioso in essere (di cui in premessa), in via transattiva, alle seguenti condizioni:

-i sig.ri Palladino Luigi Antonio, Palladino Gabriele, la Palladino Costruzioni s.r.l. rinunciano al credito originariamente azionato dalla Palladino s.r.l. con il decreto ingiuntivo n. 180/05 emesso dal Tribunale di Macerata e, per l' effetto, rinunciano espressamente ad avviare ogni azione consentita in base al decreto ingiuntivo detto, ivi compresa l' azione esecutiva; il Comune di Urbisaglia accetta detta rinuncia;

-il Comune di Urbisaglia rinuncia alla pretesa creditoria di cui alla domanda riconvenzionale introdotta nella detta causa di opposizione a decreto ingiuntivo; i sig.ri Palladino Luigi Antonio, Palladino Gabriele, la Palladino Costruzioni s.r.l. accettano detta rinuncia;

-le spese e competenze legali del giudizio e del presente accordo sono integralmente compensate tra le parti;

-dato atto che il Comune ha anticipato per intero le spese relative alla CTU, i sig.ri Palladino Luigi Antonio, Palladino Gabriele, la Palladino Costruzioni s.r.l. si obbligano a concorrere alle stesse mediante il versamento della somma di € 600,00 (seicento/00), che viene corrisposta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune, all' atto della sottoscrizione del presente accordo.

3- Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver integralmente e transattivamente composto il contenzioso di cui in premessa, dichiarandosi di non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere l' una dall' altra in ordine alle domande di cui al monitorio

opposto ed alla causa pendente davanti al Tribunale civile di Macerata
r.g. 1413/2005.

La causa n. 1413/2005 verrà abbandonata ai sensi dell' art. 309 c.p.c.

Urbisaglia, li

-Paolo Francesco Giubileo n.q.

-Palladino Luigi Antonio, n.q.

-Palladino Gabriele, n.q.

- _____-n.q.

La presente scrittura viene sottoscritta anche dagli Avv. ti Giuseppe
Carassai, Pierlorenzo Ariozzi e Roberta Barabucci, anche per rinuncia al
vincolo della solidarietà professionali ai sensi dell' art. 13 comma VIII
L.P.F.

Avv. Pierlorenzo Ariozzi,

Avv. Roberta Barabucci

Avv. Giuseppe Carassai

Parere di
Esito Fav

Data

PARER
ESITO]

Data 2.5

Letto ap

prot. _

Della s
Comu
ai sens
Urbisa

La pr
[]
18.08
Urbi